



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp.bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglia@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 6 del 7 Agosto 2025

CHIUSURA ESTIVA UFFICI DELEGAZIONE L.N.D. DI BARI

Si comunica che gli uffici di questa Delegazione resteranno chiusi dal 11 al 24 agosto 2024. Durante il suddetto periodo, le Società affiliate sono pregate di non inviare corrispondenza che non abbia carattere di urgenza. In tal caso è possibile utilizzare i tradizionali indirizzi e-mail riportati sul Comunicato Ufficiale.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.loggiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
Ufficio Amministrazione

✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
✉ amministrazione.puglia@pec.it

Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 19 del 5.08.2025 del Comitato Regionale Puglia

. COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A DEL 31 LUGLIO 2025

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Comunicato Ufficiale n. 23 del 7.08.2025 del Comitato Regionale Puglia

AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI

- Si informa che il Presidente Federale, ha autorizzato il **mutamento delle seguenti denominazioni sociali**

vecchia denominazione sociale	nuova denominazione sociale	comune di residenza	data autorizzazione
A.S.D. VASTE POGGIARDO 91	A.S.D. POGGIARDO 91	Poggiardo (Le)	14/7/2025
A.S.D. SPORTING MANFREDONIA	A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA	Manfredonia (Fg)	14/7/2025
A.S.D. GRIMALTEAM C5	A.S.D. GRIMAL FUTSAL BARLETTA	Barletta (Bat)	18/7/2025
A.S.D. OLYMPIQUE SOCCER	A.S.D. OLYMPIQUE LECCE	Lecce	18/7/2025
A.S.D. SAN GUIDO DAMBLE	A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY	Lecce	21/7/2025

- Si informa che il Presidente Federale, ha approvato il **mutamento e il trasferimento di sede sociale delle seguenti Società**

vecchia denominazione sociale	nuova denominazione sociale	nuovo comune di residenza	data approvazione
A.S.D. NUOVA AVETRANA	A.S.D. FOOTBALL CLUB MANDURIA	Manduria (Ta)	9/7/2025
A.S.D. BITRITTO NORBA	A.S.D. NORBA CONVERSANO	Conversano (Ba)	4/8/2025 *in deroga*

- Si informa che il Presidente Federale, ha approvato il **trasferimento di sede sociale delle seguenti Società**

denominazione sociale	nuovo comune di residenza	data approvazione
A.S.D. POLISPORTIVA MESSAPIA	San Cassiano (Le)	21/7/2025

- Si informa che il Presidente Federale, ha approvato **le fusioni per incorporazione delle seguenti Società**

Società incorporante	Società incorporata	Società che prosegue l'attività nell'ambito della F.I.G.C.	data approvazione
<i>A.S.D. ATLETICO TRICASE di Tricase (Le)</i>	<i>A.S.D. CITTA DI OTRANTO di Otranto (Le)</i>	A.S.D. ATLETICO TRICASE di Tricase (Le) Matr. 964151	22/7/2025
<i>A.S.D. MICHELE BIANCOFIORE di San Giovanni Rotondo (Fg)</i>	<i>A.S.D. ACADEMY ROCCO AUGELLI di San Giovanni Rotondo (Fg)</i>	A.S.D. SAN GIOVANNI ROTONDO di San Giovanni Rotondo (Fg) Matr. 964165	25/7/2025

- Si informa che il Presidente Federale, ha accolto **le seguenti domande di affiliazione alla F.I.G.C.**

denominazione sociale	matricola	comune di residenza	data affiliazione
U.S.D. PALMARIGGI	964058	Palmariggi (Le)	9/7/2025
A.S.D. ATLETICO COPERTINO	964113	Copertino (Le)	11/7/2025
A.S.D. ADRIATICA BARLETTA A5	964106	Barletta (Bat)	11/7/2025
POLISPORTIVA SAN MARTINO A.S.D.	964103	Crispiano (Ta)	11/7/2025
A.S.D. PANNI	964086	Panni (Fg)	16/7/2025
A.S.D. TEAM CALCIO APRICENA	964158	Apricena (Fg)	16/7/2025
A.S.D. REAL PETRELLO	964170	Monteparano (Ta)	16/7/2025
A.S.D. ALL BLACK OSTUNI	964135	Ostuni (Br)	17/7/2025
A.S.D. ATLETICO FOGGIA	964219	Foggia	22/7/2025
A.S.D. VIRTUS RACALE	964248	Racale (Le)	23/7/2025

A.S.D. TEAM RARI FEMMINILE	964260	Bari	28/7/2025
A.S.D. HYRIA CALCIO	964338	Oria (Br)	30/7/2025
ALIXIAS ASD	964330	Alezio (Le)	30/7/2025
A.S.D. ATHLETIC FOOTBALL CAMPI	964206	Campi Salentina (Le)	30/7/2025
A.S.D. NEW CARPEDIEM SPORT BARLETTA	964403	Barletta (Bat)	5/8/2025
A.S.D. PUGLIESE	964411	Bitonto (Ba)	5/8/2025
A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO	964419	San Cesario di Lecce (Le)	6/8/2025

CIRCOLARE N. 1 AIA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la circolare n. 1 dell'Associazione Italiana Arbitri.

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA DEL 5 AGOSTO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1043 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele BITETTO, Emanuele CANONICO, Nicola CANONICO, Giuseppina LAZZAZZARA e della società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele BITETTO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., dal 08/09/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.:

A) la copia dell'atto di sottoscrizione delle quote da parte dell'acquirente, le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria dell'acquirente C.N. Football Club Sr.l., della sua controllante C.N. Holding S.r.l. del suo beneficiario effettivo sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating dell'acquirente, della sua controllante o del loro final owner e l'eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell'avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D.Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso l'esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d'un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all'attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che "il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento»;

B) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.l. (controllante al 100% il capitale dell'acquirente neocostituita), oltretutto legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione;

C) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20- bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l. e/o della sua controllante al 100% C.N. Holding S.r.l.; D) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una pervigente versione dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente

«non è stato destinatario ... di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa» e che in relazione all'attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;

Emanuele CANONICO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.r.l. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., per non aver prodotto alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. la copia dell'atto di sottoscrizione delle quote da parte dell'acquirente C.N. Football Club Sr.l., le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l. ;

Nicola CANONICO, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto, quale titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.:

1) le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria del beneficiario effettivo dell'atto di sottoscrizione delle quote sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating del final owner e l'eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell'avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D. Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso l'esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d'un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all'attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che «il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento»

2) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.L. (controllante al 100% il capitale dell'acquirente neocostituita), oltreché legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione;

3) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20- bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una previgente versione dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente «non è stato destinatario ... di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti

concessi dalla banca stessa» e che in relazione all'attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;

Giuseppina LAZAZZARA, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.l., socio unico della C.N. Football Club S.r.l., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.R.L. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.l., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating della C.N. Holding S.r.l. controllante al 100% dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l

CALCIO FOGGIA 1920 SRL., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Michele BITETTO,
- Sig. Emanuele CANONICO,
- Sig. Nicola CANONICO,
- Sig.ra Giuseppina LAZAZZARA,
- Società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Bitetto;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele BITETTO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele CANONICO,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola CANONICO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Giuseppina LAZAZZARA,
- € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920 SRL.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA DEL 5 AGOSTO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros DE SANTIS, Enrico SILLETTI,

Francesco RIZZO, Antonino VIOLA e della società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Eros DE SANTIS, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;

Enrico SILLETTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;

Francesco RIZZO, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;

Antonino VIOLA, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;

A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i predetti soggetti;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Eros DE SANTIS,
- Sig. Enrico SILLETTI,
- Sig. Francesco RIZZO,
- Sig. Antonino VIOLA,
- Società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Ninivaggi;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Eros DE SANTIS,

- 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Enrico SILLETTI,
- 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Francesco RIZZO,
- 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Antonino VIOLA,
- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 19 del 5.08.2025 del Comitato Regionale Puglia

CIRCOLARE N. 10 DEL 29 LUGLIO 2025

Oggetto: Fondo dote per la famiglia - art. 1 commi 270, 271 e 272 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Apertura candidature ASD/SSD/ETS/ONLUS

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 23 del 7.08.2025 del Comitato Regionale Puglia

CIRCOLARE N. 25/2025 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, è stata pubblicata la Legge n. 108 del 30 luglio di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", del quale è stata data notizia con la Circolare della LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, per quanto riguarda lo sport, è stato inserito l'art. 6-bis recante disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il comma 1 dell'articolo 6-bis prevede che: "Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo Regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo Comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale".

Il comma 2 dello stesso articolo 6-bis stabilisce che: "Nelle more dell'attuazione del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.

39 del 28 febbraio 2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto Registro. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

L'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, al comma 1, che: "Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... omissis....

lett. g) - gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1, dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali alle attività previste dalla medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91- bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200".

L'art. 1 del succitato Regolamento n. 200/2012 prevede che: "Ai fini del presente Regolamento si intende per: ... omissis...

m) - attività sportiva: attività rientrante nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non aventi scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Il successivo articolo 6 del Regolamento stabilisce che: "Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

Per quanto riguarda le altre disposizioni, sono confermate quelle di cui al Decreto Legge n. 84 illustrate nella richiamata Circolare LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti, tra l'altro, l'art. 12-ter, concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamenti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e l'art. 13-bis, recante motivazioni delle esigenze di indagine o controllo nei verbali di accesso. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.

NOTA DELLA SEGRETERIA

PORTALE SOCIETA' LND

Documenti da richiedere per il tesseramento dei calciatori SGS

Nuovo Italiano (non proveniente da Federazione estera)

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Fotocopia di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Provvedimento autorità giudiziaria relativo alla nomina tutore (in caso di minore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Nuovo straniero D.lgs. 36/2021 (non proveniente da Federazione estera)

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Fotocopia di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Attestato iscrizione scolastica: anno scolastico corrente ed anno scolastico precedente;
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Provvedimento autorità giudiziaria relativo alla nomina tutore (in caso di minore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) italiano presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (D.lgs. 36/2021 o che ha beneficiato di IUS SOLI) presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (tesserato precedentemente in base al Regolamento FIFA) presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale.

Rinnovo (aggiornamento di posizione) italiano presso altra Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (D.lgs. 36/2021 o che ha beneficiato di IUS SOLI) presso altra Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (tesserato precedentemente in base al Regolamento FIFA) presso altra Società

- Modulo di tesseramento;

- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale.

Piccoli Amici/Primi Calci – Primo tesseramento e aggiornamento di posizione

(Calciatori in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva)

- Modulo di tesseramento;
- Certificato anagrafico plurimo.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 19 del 5.08.2025 del Comitato Regionale Puglia

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25 luglio 2025, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2025/2026:

- ECCELLENZA	€ 400,00
- PROMOZIONE	€ 200,00
- PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
- SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
- TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
- JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
- UNDER 18 REGIONALE	€ 50,00
- CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25 luglio 2025, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2025/2026 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti Juniores - Terza Categoria – Under 18	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;

- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 25 luglio 2025, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2025/2026, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2021) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma.

Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo e-mail (impianti.puglia@lnd.it).

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 25 luglio 2025, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO e/o SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND (Calcio a 11 e Calcio a 5), S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

La tassa di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno ripartite e addebitate sul conto delle società affiliate che utilizzano l'impianto per cui è stata richiesta l'omologazione.

L'Ente pubblico e/o Soggetto Privato dovrà allegare al modulo di richiesta di omologazione una copia del bonifico dell'importo indicato sul prospetto.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della documentazione di tesseramento rilasciata dal Centro Tecnico Federale e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

La richiesta di autorizzazione per il minuto di raccoglimento/lutto al braccio dovrà essere redatta sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviata al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

[LINK MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO](#)

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

SITO INTERNET DEL COMITATO REGIONALE

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it
www.lndpuglia.it

RICHIESTE COMMISSARIO DI CAMPO

Le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata redatte sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviate al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso. Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

[LINK MODULO RICHIESTA COMMISSARIO DI CAMPO](#)

RICHIESTE VARIAZIONI DI CAMPO E ORARI DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale. Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D. dispone quanto segue:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara**.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 25 luglio 2025, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

[LINK MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA](#)

Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara o di disputa gare in notturna:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Eccellenza: | a.tondo@Ind.it |
| • Promozione: | a.tondo@Ind.it |
| • Prima Categoria: | a.tondo@Ind.it |
| • Seconda Categoria: | a.tondo@Ind.it |
| • Juniores Regionale: | a.tondo@Ind.it |
| • Coppa Italia Eccellenza | a.rossiello@Ind.it |

- Coppa Italia Promozione a.rossiello@Ind.it
- Coppa Puglia a.rossiello@Ind.it
- Calcio a Cinque maschile - femminile - SGS: c5.puglia@Ind.it
- Calcio Femminile a 11 Lnd e SGS: calciofemminile.puglia@Ind.it
- Campionati Regionali Settore Giovanile Maschile: sgs.puglia@Ind.it

STRALCIO ART. 70 NOIF – DIRITTO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

SI RIPORTA LO STRALCIO DELL'ART. 20 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

******OMISSIS******

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

È consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

ART. 74 DELLE NOIF – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Art. 74

Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al giuoco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.
6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

..... OMISSIS

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

..... OMISSIS

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L' INOSSERVANZA COMPORTERÀ LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

ART. 34 NOIF – TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili.

I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

ART. 37 NOIF – TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere “Dirigente Ufficiale” per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

RICHIESTA DI EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CALCIATORI

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND. La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line **e trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.**

Il pagamento avviene per il tramite del “portafoglio tesseramenti”

ART. 66 PUNTO 2 NOIF – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

ART. 43 NOIF – TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ASSISTENZA MEDICA

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

STRALCIO C.U. N. 7 L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2025

Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2025/2026

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2025/2026, valgono le seguenti disposizioni:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.

Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

- e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Si invitano le Società, onde evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, a prendere nota delle corrette procedure per l'inoltro dei ricorsi consultando il Vademecum al link sotto riportato.

In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate, le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

[VADEMECUM RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E ALLA COMMISSIONE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è **obbligatorio** utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispose la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco. Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

COMUNICAZIONI SEGRETERIA

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA – L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2025/2026.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società".

PROCEDURA ISCRIZIONI

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento:**
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI >RIEPILOGO COSTI > CLICCARE SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenzario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** –

selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti.

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2024/2025, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione.

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto.**

In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2025 dovrà essere saldato il 40% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2025 dovrà essere saldato il 30% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 40% di quanto dovuto

entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a **pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2025/2026 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

➤ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2025/2026.

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

COMITATO REGIONALE PUGLIA
QUOTE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE
2025/2026

APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2025

Si riportano di seguito le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate **IN TRE RATE** (1^a RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE) con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1 ^a RATA	TERMINE PERENTORIO
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.900,00	130,00	1.800,00	02/09/2025	
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	02/09/2025	
3 ^a CATEGORIA	300,00	700,00	90,00	800,00	20/09/2025	
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	05/09/2025	
CAMPIONATO "UNDER 18" DILETTANTI (Regionale)	300,00	450,00		800,00	05/09/2025	
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	30/09/2025	
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	15/09/2025	
UNDER 21 MASCHILE/FEMM C/5	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2025	
UNDER 19 MASCHILE/FEMM C/5	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2025	
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	20/09/2025	
ATTIVITA' FEMMINILE	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	900,00	15/09/2025	
JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	20/09/2025	

AFFILIAZIONI E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 ^{la} CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	20/09/2025
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	05/09/2025
CAMPIONATO "UNDER 18" DILETTANTI (Regionale) PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	450,00	90,00	1.800,00	05/09/2025
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
REG. LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	Gratuiti*	90,00	1.600,00	15/09/2025
PROV. LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	30/09/2025
REG. LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	20/09/2025
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	20/09/2025
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	20/09/2025
PROV. LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	20/09/2025
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Contingente associato	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2025

Domande di ammissione per completamento Organico dei Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia per società non aventi diritto.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore devono inviare l'apposito modello di **ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo POSTA ELETTRONICA (segreteria.pugliaInd@pec.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

Il suddetto modello può essere inoltrato fino al giorno precedente la data di scadenza del termine ordinatorio del campionato a cui si vuole effettuare iscrizione.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

Si rappresenta, inoltre, che il **TERMINE** per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato superiore, ha **CARATTERE PERENTORIO** e che per le stesse **NON È AMMESSA RATEIZZAZIONE** del pagamento degli importi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 31, comma 2, lett. C, punto 4 del regolamento di lega (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione).(cfr nota Ind prot. 2506991 del 14/05/2025)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 della Lega Nazionale Dilettanti

CAMPIONATO ECCELLENZA

... omissis...

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025..

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PROMOZIONE

... omissis...

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato del Comitato come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025..

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 26 Giugno 2025 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Comunicato Ufficiale n. 20 del 7.08.2025 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 1 DEL 11/07/2025

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il [Comunicato Ufficiale N. 1 per l'anno 2025/2026](#), il documento che regola le normative e i programmi che guideranno l'attività dei giovani atleti, con una forte enfasi sul loro benessere, sviluppo educativo e integrazione sociale.

Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 S.S. 2025 – 2026 del Settore Giovanile e Scolastico ed i relativi allegati sono raggiungibili cliccando sul link sottostante:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20252026/>

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/SGS DEL 05/08/2025

UNDER 17 FEMMINILE 2025/2026

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale **UNDER 17 Femminile**.

ATTIVITÀ

Regionale Maschile

.....omissis.....

Regionale Femminile

- a) Le società di Serie C (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche o di puro settore (Femminili e/o Maschili) potranno iscriversi al campionato Nazionale Under 17 Femminile e competere per l'accesso alla Fase Interregionale, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte

In tal caso l'accesso alla fase interregionale non sarà diretto, ma sarà definito attraverso una disputa di una fase di play-off, le cui modalità verranno specificate con apposita comunicazione.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

La partecipazione è subordinata alle procedure di iscrizione secondo quanto previsto dai punti di seguito indicati:

A) Regionale Maschile

-----omissis.....

B) Regionale Femminile

1. L'iscrizione alla fase locale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND Puglia secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
2. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Le iscrizioni saranno aperte dal 6 agosto 2025 al 1° settembre 2025.

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale

https://www.figc.it/media/277311/cu_n_10_sgs_u17_femminile_regolamento_2025_2026docx.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/SGS DEL 05/08/2025

UNDER 15 FEMMINILE 2025/2026

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale **UNDER 15 Femminile**

ATTIVITÀ

Regionale Maschile

.....omissis.....

Regionale Femminile

Le società di Serie C (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche o di puro settore (Femminili e/o Maschili) potranno iscriversi al Campionato Nazionale Under 15 Femminile e competere per l'accesso alla Fase Interregionale, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte

In tal caso l'accesso alla fase interregionale non sarà diretto, ma sarà definito attraverso la disputa di una Fase di Play Off, le cui modalità verranno specificate con apposita comunicazione.

Le Società partecipanti all'attività «Regionale Femminile», nel caso volessero, potranno comunque iscrivere una propria 2 a squadra all'attività «Regionale Femminile». **In questo caso le squadre saranno considerate fuori classifica, senza diritto di qualificazione alla successiva Fase Interregionale.**

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

La partecipazione è subordinata alle procedure di iscrizione secondo quanto previsto dai punti di seguito indicati:

A) Regionale Maschile

.....omissis.....

B) Regionale Femminile

1. L'iscrizione alla fase locale del Campionato Nazionale Under 15 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND Puglia secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
2. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Le iscrizioni saranno aperte dal 6 agosto 2025 al 1° settembre 2025.

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale

https://www.figc.it/media/277312/cu_n_11_sgs_u15_femminile_regolamento_stagione_2025_2026.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/SGS DEL 05/08/2025

TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 2025/2026

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società.

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 06/08/2025 con termine il 01/09/2025 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND Puglia secondo la procedura prevista dal portale dedicato;**
- B. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale;**

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale

https://www.figc.it/media/277313/cu_n_12_sgs_u14_pro_regolamento_2025_2026.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/SGS DEL 05/08/2025

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2025/2026

Al fine di promuovere e sviluppare l'attività giovanile dedicata al Calcio a 5 nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle **Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, dei Club di 3° Livello di Calcio a 5 e di Calcio, in particolare per coloro che hanno attivato Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell'Attività di Calcio a 5.**

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Registrazione alla FIGC-Settore Giovanile attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Apertura iscrizioni il 06/08/2025

Termine iscrizioni il 24/10/2025.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale

https://www.figc.it/media/277333/cu_n_13_sgs_u13_futsal_elite_regolamento_2025_2026.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/SGS DEL 05/08/2025

UNDER 12 FEMMINILE 2025/2026

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Società riconosciute come Club Giovanili di 3° Livello che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come "Club di 2° Livello" ed alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell'attività femminile.

Tuttavia, al fine di continuare nel percorso di promozione dell'attività femminile, per la fase preliminare territoriale, è data facoltà ai Coordinamenti Federali Regionali SGS di aprire l'iscrizione anche alle Società che non rientrano nei requisiti sopra descritti, senza diritto di qualificazione/partecipazione alla eventuale fase finale regionale per determinare le Società partecipanti alla fase interregionale.

A tal proposito, al fine di rendere funzionale e chiaro il percorso per le società, si suggerisce di prevedere due percorsi dedicati, che eventualmente potranno unirsi successivamente.

Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 nate dal 01.01.2013 al 31.12.2014. È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2015 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno d'età (no 2016)

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Registrazione alla FIGC-Settore Giovanile attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Apertura iscrizioni 06 agosto 2025

Termine di scadenza il 30 settembre 2025

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale

https://www.figc.it/media/277334/cu_n_14_sgs_u12_femminile_regolamento_2025_2026.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/SGS DEL 05/08/2025

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2025/2026

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 06/08/2025 al 01/09/2025 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND Puglia secondo la procedura prevista dal portale dedicato;**
- B. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale;**

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale

https://www.figc.it/media/277335/cu_n_15_sgs_u13_pro_regolamento_2025_2026.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/SGS DEL 05/08/2025

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2025/2026

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Società di 3° Livello di Qualità dei Club Giovanili, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, con la formula del raggruppamento con 3 o 4 squadre, e, coerentemente con le Modalità di Gioco previste per questa categoria, sarà abbinata ad una delle seguenti attività tecniche:

- **Multipartite:** dove oltre al 9vs9, si svolgeranno altri confronti con modalità di gioco che prevedono il coinvolgimento di un numero ridotto di giocatori (es. 7c7) con l'obiettivo di tenere impegnati tutti i giocatori. Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali e collettive, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Registrazione alla FIGC-Settore Giovanile attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Apertura iscrizioni il 06 Agosto 2025
Chiusura iscrizioni il 03 Ottobre 2025.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale

https://www.figc.it/media/277336/cu_n_16_sgs_regolamento_fp_elite_stagione_2025_2026.pdf

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI
PAG. 21, PUNTO 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1
F.I.G.C. - S.G.S. del 11 Luglio 2025

RADUNI GIOVANI CALCIATORI

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2013 e non per i nati nel 2014) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2025 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione tramite PEC al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, all'indirizzo sgs.attivitadibase@pec.figc.it che provvederà a concedere la relativa autorizzazione. Inviare copia per opportuna conoscenza anche all'indirizzo PEC puglia.sgs@pec.figc.it

Al fine di favorire la corretta richiesta dell'autorizzazione preventiva, in allegato al comunicato ufficiale LND Puglia n. 18 del 31/08/2025, è stato pubblicato il fac-simile da poter utilizzare per tale necessità

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- le Società richiedenti l'autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Club Giovanile di 2° Livello";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale LND Puglia conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale LND Puglia almeno 15 giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo al Comitato Regionale LND Puglia **entro i 10 giorni lavorativi precedenti al raduno**;

- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.
- h) Il nominativo del Delegato alla Tutela Minori incaricato per l'evento.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

Il Comitato Regionale LND Puglia dovrà comunicare **almeno 10 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del raduno**, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

PROVINI PRESSO LE SOCIETA' **(giovani calciatori sottoposti a prova)**

Vengono considerati "Provinci", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione tramite PEC al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, all'indirizzo sgs.attivitadibase@pec.figc.it che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni. Inviare copia per opportuna conoscenza anche all'indirizzo PEC puglia.sgs@pec.figc.it

Al fine di favorire la corretta richiesta dell'autorizzazione preventiva, in allegato al comunicato ufficiale LND Puglia n. 18 del 31/08/2025, è stato pubblicato il fac-simile da poter utilizzare per tale necessità

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2014) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sottoindicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- le Società richiedenti l'autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Club di 2° Livello";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport);
- presenza del Delegato alla Tutela dei Minori, o di un referente incaricato per l'evento specifico.

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2025) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o **Tornei Nazionali o Internazionali** della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2024/2025, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2025, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l'autorizzazione per l'intera stagione sportiva.

**CENSIMENTO ONLINE SGS
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

MODULO ONLINE CENSIMENTO SETTORE GIOVANILE

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, i Club Giovanili sono tenuti a compilare il “**Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile**”, all’atto dell’iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

- per i Club Giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 ottobre 2025
- per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 dicembre 2025

L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un’ammenda fino ad un massimo di € 500 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all’interno della Società, ecc.), compresa la possibilità di individuare i Tecnici ai quali rivolgere specifica attività di formazione (es. Corsi Grassroots “Livello E”, Corsi UEFA-C)

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://portaleservizi.figc.it>

[\(Clicca qui per il Vademecum con le linee guida per la corretta compilazione\)](#)

NB – Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate nella precedente stagione sportiva.

Per i Nuovi Utenti si potrà procedere con un’auto-registrazione che potrà essere effettuata esclusivamente da un componente della Società già inserito nel censimento/organigramma inviato alla FIGC attraverso il proprio Comitato Regionale, quindi già registrato nei sistemi informativi della FIGC.

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Si precisa inoltre che per compilazione del Censimento On Line si intende l’allegare il Modulo di Presentazione del Club ed aggiungere i Tecnici privi di qualifica rilasciata dal Settore Tecnico da abbinare alle squadre da loro allenate (per i tecnici qualificati e tesserati per il Club, l’abbinamento avviene in automatico) e che NON è obbligatorio inserire l’anagrafica dei giovani calciatori e dei loro familiari.

**COMUNICATO UFFICIALE
N. 7/SGS DEL 21/07/2025**

**TORNEO MAGICO Categoria Pulcini
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all’attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine

appartenenti alla Categoria PULCINI ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2025/2026.

Il Torneo ha scopo promozionale e non competitivo, di avviamento strutturale all'attività delle bambine all'interno di un club, con l'obiettivo di dare continuità all'attività e appassionarle al calcio ed allo sport in generale.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS, tramite l'organizzazione di Tornei a Rapido Svolgimento distribuiti nell'arco della stagione sportiva (es. 3-4 nella fase autunnale, 3-4 nella fase primaverile).

La possibilità di partecipazione è riservata alle Società di Calcio e di Calcio a 5 che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Società in Convenzione con una Scuola Primaria
- Società coinvolte nel Progetto PlayMakers negli ultimi 3 anni
- Società che coinvolgano almeno 6 bambine della categoria Pulcini al primo o al secondo tesseramento

Considerando l'esperienza delle bambine coinvolte e dello scopo sopra indicato, l'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e scolastica nella categoria Primi Calci, rimandando al documento esemplificativo dell'Evolution Programme scaricabile dal seguente link:

https://www.figc.it/media/276415/allegato-6e-u8-u9_modalit%C3%A0-di-gioco.pdf

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate dalle singole Regioni e tenendo conto dei diversi appuntamenti da organizzare, l'attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:

- Fase autunnale: tornei a rapido svolgimento.
 - ✓ Termine iscrizione 16/09/2025;
 - ✓ Pubblicazione società iscritte 18/09/2025;
 - ✓ Pubblicazione gironi e calendari 25/09/2025;
 - ✓ Inizio torneo 11/10/2025;

Le gare saranno ripetute più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani.

- Fase Primaverile;
- Festa finale Regionale

Entro il 2 giugno 2026 i Coordinamenti dovranno comunicare al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale la società che prenderà parte al Grassroots Festival Nazionale 2026 che si svolgerà il 13 e 14 giugno 2026.

Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatrici della Categoria Pulcini nate dal 01.01.2015 al 31.12.2016. Qualora necessario, è possibile prevedere la partecipazione di bambine nate nel 2017 che abbiano compiuto l'8 anno di età.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le Iscrizioni al Torneo Magico categoria Pulcini 2025-2026 si potranno effettuare a partire **dalle ore 12,00 di giovedì 24 Luglio 2025 e chiuderanno il 16 Settembre 2025 alle ore 19,00**. Verranno raccolte direttamente dal Coordinatore Federale Puglia SGS compilando il form di seguito riportato:

<https://forms.gle/ZKXn3cYVYPQaxp3x9>

Per le modalità di gioco e il regolamento si rimanda al Comunicato ufficiale cliccando sul link di seguito riportato:

<https://www.figc.it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n-07-sgs-regolamento-torneo-magico-categoria-pulcini-stagione-sportiva-2025-2026/>

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/SGS DEL 21/07/2025

TORNEO DELLE DEBUTTANTI Categoria Esordienti STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all'attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria ESORDIENTI ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2025/2026.

Il Torneo ha scopo promozionale e non competitivo, di avviamento strutturale all'attività delle bambine all'interno di un club, con l'obiettivo di dare continuità all'attività e appassionarle al calcio ed allo sport in generale.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS, tramite l'organizzazione di Tornei a Rapido Svolgimento distribuiti nell'arco della stagione sportiva (es. 3-4 nella fase autunnale, 3-4 nella fase primaverile).

La possibilità di partecipazione è riservata alle Società di Calcio e di Calcio a 5 che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Società in Convenzione con una Scuola
- Società coinvolte nel Progetto PlayMakers negli ultimi 3 anni
- Società che coinvolgono almeno 6 bambine della categoria Esordienti al primo o al secondo tesseramento

Considerando l'esperienza delle bambine coinvolte e dello scopo sopra indicato, l'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e scolastica nella categoria Pulcini, rimandando al documento esemplificativo scaricabile dai seguenti link: https://www.figc.it/media/276418/allegato-7c-u10-u11_modalit%C3%A0-di-gioco.pdf

L'attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:

- Fase autunnale: tornei a rapido svolgimento.
 - ✓ Termine iscrizione 16/09/2025;
 - ✓ Pubblicazione società iscritte 18/09/2025;
 - ✓ Pubblicazione gironi e calendari 25/09/2025;
 - ✓ Inizio torneo 11/10/2025;

Le gare saranno ripetute più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani Debuttanti.

- Fase Primavera;
- Festa finale Regionale

Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatrici della Categoria Esordienti nate dal 01.01.2013 al 31.12.2014. Qualora necessario, è possibile prevedere la partecipazione di bambine nate nel 2015.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le Iscrizioni al Torneo delle Debuttanti categoria Esordienti 2025-2026 si potranno effettuare a partire **dalle ore 12,00 di giovedì 24 Luglio 2025 e chiuderanno il 16 Settembre 2025 alle ore 19,00**. Verranno raccolte direttamente dal Coordinatore Federale Puglia SGS compilando il form di seguito riportato:

<https://forms.gle/gshR9j9vjULLkQae7>

Per le modalità di gioco e il regolamento si rimanda al Comunicato ufficiale cliccando sul link di seguito riportato:

<https://www.figc.it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n-08-sgs-regolamento-torneo-delle-debuttanti-categoria-esordienti-stagione-sportiva-2025-2026/>

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/SGS DEL 05/08/2025

CRITERI DI AMMISSIONE CAMPIONATI REGIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sono stati pubblicati i "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14" per la stagione sportiva 2026/2027, approvati dal Consiglio Direttivo SGS nella seduta tenutasi il 01/08/2025.

Si comunica, altresì, che eventuali progetti di modifica dei succitati Campionati Regionali proposti dai Comitati Regionali per la stagione sportiva 2026/2027, dovranno essere presentati all'esame del Consiglio Direttivo che se ne riserva l'approvazione.

I Criteri di ammissione sono applicati integralmente anche alle società neo-affiliate nella stagione sportiva 2026/2027.

A partire dalla stagione sportiva 2024/2025 le attività organizzate dai Comitati Regionali L.N.D. per Under 16 e Under 14 devono intendersi come Campionati e non come Tornei.

Per quanto sopra, con riferimento a quanto previsto alla sezione "Preclusione alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE" al punto 1., dovrà essere garantita la partecipazione di almeno una squadra all'attività Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini.

Per il comunicato ufficiale di seguito il link di collegamento:

<https://www.figc.it/media/277293/cu-09-sgs-criteri-di-ammissione-ai-campionati-regionali-ss-26-27.pdf>

COM.UFF. SGS N. 6 DEL 18/07/2025

UTILIZZO DEL LOGO "CLUB GIOVANILI DI 3[^] LIVELLO"

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, **concede l'utilizzo del marchio "CLUB GIOVANILE DI 3^o LIVELLO" alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente.** Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

Il Manuale Logo Club Giovanili al seguente link:

<https://www.figc.it/media/247032/figc-sgs-clubgiovanili-manuale-logo.pdf>

Quanto sopra per ribadire l'utilizzo corretto dei loghi secondo le indicazioni. Si diffidano le società a non far uso di livelli e qualifiche non conseguiti nella stagione sportiva 2024/2025 per non incorrere in possibili provvedimenti disciplinari.

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività

estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.

- I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Si riportano di seguito Centri Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	ACCADEMIA MANFREDONIA	C.S. "G. Salvemini" - MANFREDONIA (FG)	Dal 16/06/2025 Al 24/08/2025	MARINARO Antonio 3405284975
ASD	AGON CLUB	C.S. "Green Center Master Sport" - ALTAMURA	Dal 9/06/2025 Al 08/08/2025	DENORA Nicola 3478623302
ASD	APULIA TRANI	C.S. "Apulia Center" Via San Luca, 16 - TRANI (BT)	Dal 16/06/2025 Al 08/08/2025	MANNATRIZIO Francesco 3888658831
ASD	ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. "Arcobaleno" S.P. Triggiano-Noicattaro - TRIGGIANO (BA)	Dal 9/06/2025 Al 5/09/2025	PONTRELLI Pietro 3337216824
ASD	AVANTI ALTAMURA	Centro Sportivo "Avanti 1972" - ALTAMURA (BA)	Dal 16/06/2025 Al 31/08/2025	LACAPRA Lucia 3456414355
ACSD	ETRA BARLETTA 2008	BARLETTA (BT)	Dal 01/06/2025 Al 14/08/2025	PINTO Giuseppe 3285509081
SSD	FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA	C.S. "Salvemini" - MOLFETTA (BA)	Dal 3/06/2025 Al 31/08/2025	FABIANO Marco 3487690287
ASD	FUTURA MONTERONI	Campo Sportivo - MONTERONI DI LECCE (LE)	Dal 16/06/2025 Al 08/08/2025	MANCA Daniele 3278658199
GSD	MOLFETTA BULL5	Scuola Media "G.S. Poli" - MOLFETTA (BA)	Dal 09/06/2025 Al 08/08/2025	TOMA Antonio 3279521711
ASD	PINK ALTAMURA	C.S. "Campetti S. Anna" - ALTAMURA (BA)	Dal 09/06/2025 Al 08/08/2025	CENTONZE Francesco 3343438251

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice		Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD	ALL STARS	C.S. "All Stars" Via Fanelli - BARI (BA)	27 Agosto 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
	ALIXIAS ASD	Campo Com. "G. Combi" - ALEZIO (LE)	22 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 20,00
ASD	AMICI DELLO SPORT SALVE	Stadio "F. Ciullo" - SALVE (LE)	11 e 12 Agosto 2025	Dalle 18,30 alle 21,30
FC	BRINDISI	Campo Sportivo "Pre Campo" -	8 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 19,00

		BRINDISI (BR)		
	CALCIO FOGGIA 1920	C.Com. "Michele Dachille" – TROIA (FG)	6 Agosto 2025	Dalle 16,00 alle 20,00
ASD	CAROVIGNO FOOTBALL CLUB	Stadio Comunale e C.S. "Marseglia" – CAROVIGNO (BR)	7 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
VIRTU	FRANCAVILLA CALCIO	Stadio "Giovanni Paolo II" – FRANCAVILLA FONTANA (BR)	11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28 e 29 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 19,30
VIRTU	FRANCAVILLA CALCIO	C.S. "Euro Sport" - BRINDISI (BR)	11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28 e 29 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
VIRTU	FRANCAVILLA CALCIO	C.S. "Monticello" – GROTTAGLIE (TA)	11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28 e 29 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
ASD	KALE POLIS	Stadio "A. Bianco" – GALLIPOLI (LE)	12 Agosto 2025	Dalle 18,30 alle 20,30
ASD	LEVERANO FOOTBALL	Campo sportivo – LEVERANO (LE)	7 e 8 Agosto 2025	Dalle 19,00 alle 21,00
UG	MANDURIA SPORT	CC. S. "Green Football" – MANDURIA (TA)	8 Agosto 2025	Dalle 17,30 alle 19,30
ASD	NITOR	Campo Sportivo "Precampo" – BRINDISI (BR)	7 Agosto 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	REAL TARAS	Campo Com. "Alberto Rizzo" – SAN GIORGIO IONICO (TA)	7 Agosto 2025	Dalle 18,30 alle 20,30
ASD	SPORT GIOVANILE MOLFETTA	Campo Sportivo "Petrone" – MOLFETTA (BA)	22 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 20,00
AS	TRICASE ASD	Centro Sportivo "Tie Break" – TRICASE (LE)	12 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
ASD	UNITED GROTTAGLIE (Att. Di base)	C.S. "Rella"	22 e 29 Agosto 2025	Dalle 18,00 alle 19,30

Comunicato Ufficiale n. 21 del 7.08.2025 del Comitato Regionale Puglia

CAMPIONATI ALLIEVI U16 E U17, GIOVANISSIMI U14 E U15

FORMAT ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2025/2026

Il format dell'attività agonistica Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva 2025/2026 si allinea a quello dell'anno precedente unendo l'attività agonistica delle Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che intendono iscriversi ai campionati agonistici giovanili della s.s. 2025/2026 partendo dallo stesso livello, senza alcuna distinzione fra campionati regionali e provinciali.

Dopo una prima fase gestita dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali della LND, sarà il campo a decretare quali squadre accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND. Tutte le Società che si iscriveranno ai Campionati U17, U16, U15 e U14 di questa stagione sportiva partiranno dal PRIMO LIVELLO PROVINCIALE (interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti). **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società (Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15), che formeranno otto raggruppamenti costituiti da sei squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.

N.B. Per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE di ciascuna competizione saranno tenuti in considerazione i "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17, 16, 15 e 14 per la s.s. 2025/2026 contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 14 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato il 9 agosto 2024, che si allega al presente Comunicato Ufficiale.

→ LE SOCIETÀ CLASSIFICATE AL PRIMO POSTO NEL PRIMO LIVELLO PROVINCIALE, CHE INCORRONO IN UNA QUALSIASI DELLE PRECLUSIONI CONTENUTE NEL MEDESIMO COMUNICATO UFFICIALE, SARANNO PROCLAMATE VINCENTI LA FASE PROVINCIALE MA NON POTRANNO PARTECIPARE AL SECONDO LIVELLO REGIONALE.


→ AL VERIFICARSI DEI PREDETTI CASI, LE DELEGAZIONI PROVINCIALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DOVRANNO INDIVIDUARE LE SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE ALLA FASE REGIONALE SULLA BASE DEI CRITERI CHE SARANNO PUBBLICATI SUI RISPETTIVI COMUNICATI UFFICIALI PRIMA DELL'INIZIO DEI CAMPIONATI UNDER 17, 16, 15 E 14 DI PRIMO LIVELLO.

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare su campo neutro da definire). Tutte le squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale dei Campionati Allievi U16 – U17 e Giovanissimi U14 – U15, non qualificate alla Fase Finale – Playoff, parteciperanno di diritto ai Tornei di Coppa Puglia (già sperimentati nella scorsa stagione sportiva soltanto nelle categorie U17 e U15), una competizione che garantirà a tutte le Società di poter dare continuità all'attività ufficiale fino al mese di giugno senza interruzioni e per tutte le quattro categorie agonistiche giovanili. Al termine di queste competizioni, avranno luogo le quattro finali regionali che assegneranno i rispettivi trofei.

Solo per i Campionati Under 16 e Under 14, il numero delle squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale, la composizione e il numero dei gironi, nonché la formula della successiva Coppa Puglia, sarà stabilito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base degli organici a disposizione.

SCHEMA RIASSUNTIVO CAMPIONATI GIOVANISSIMI E ALLIEVI

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026



MODALITÀ ORGANIZZATIVE

PRIMO LIVELLO (PROVINCIALE)

Ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale stabilisce l'inizio delle rispettive competizioni ufficiali riservate alle categorie Allievi U16/U17 e Giovanissimi U14/U15 a partire dal 14 settembre 2025. Tutte le informazioni relative all'organizzazione del Primo Livello Provinciale saranno pubblicate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali territorialmente competenti.

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE*
- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** 48

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà definito dal Comitato Regionale con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza. La formulazione dei calendari sarà demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti).*

N.B. Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale partecipando di diritto al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE (*).

(*) Le squadre proclamate vincenti il PRIMO LIVELLO PROVINCIALE ma non aventi diritto a partecipare al SECONDO LIVELLO REGIONALE potranno proseguire a svolgere l'attività ufficiale dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi U15 nell'ambito del SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

SECONDO LIVELLO (REGIONALE)

Il Comitato Regionale stabilisce l'inizio delle rispettive competizioni ufficiali riservate alle categorie Allievi U16/U17 e Giovanissimi U14/U15 a partire dall'11 gennaio 2026. Tutte le informazioni relative all'organizzazione del Primo Livello Provinciale saranno pubblicate su un apposito Comunicato Ufficiale.

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

N.B. Solo per quanto riguarda i Campionati Under 16 e Under 14, il numero delle squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale, nonché la composizione e il numero dei gironi, sarà stabilito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base dell'organico a disposizione.

Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase, comprese quelle proclamate vincenti il PRIMO LIVELLO PROVINCIALE ma non aventi diritto a partecipare al SECONDO LIVELLO REGIONALE, potranno continuare a svolgere l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

FASE FINALE PLAYOFF (REGIONALE)

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO (DA DEFINIRE)

TORNEI REGIONALI COPPA PUGLIA

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 40
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 5 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8 (N. 1 per ciascun raggruppamento)

SORTEGGIO INTEGRALE *

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO (DA DEFINIRE)

** Il sorteggio integrale è previsto a partire dalle semifinali. Nella fase precedente (Quarti di Finale), gli accoppiamenti saranno sviluppati utilizzando il criterio della vicinanza geografica (Gironi A-B, C-D, E-F, G-H).*

N.B. Solo per quanto riguarda i Campionati Under 16 e Under 14, il numero delle squadre partecipanti alla Coppa Puglia, nonché la composizione e il numero dei gironi, sarà stabilito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base dell'organico a disposizione.

SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

Ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale stabilisce l'inizio delle rispettive competizioni ufficiali riservate alle categorie Allievi U16/U17 e Giovanissimi U14/U15 a partire dall'11 gennaio 2026. Tutte le informazioni relative all'organizzazione del Secondo Livello Provinciale saranno pubblicate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali territorialmente competenti.

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE*

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale al termine dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).*

FASE FINALE PLAYOFF (PROVINCIALE)

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **FORMULA PLAYOFF:** DA DEFINIRE*
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO (DA DEFINIRE)

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale dopo la formulazione delle classifiche al termine della Fase a Gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).*

SUPERCOPPA

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Con il format della stagione sportiva 2024/2025, il Comitato Regionale ha introdotto una nuova competizione riservata alle Società iscritte ai Campionati Regionali Allievi U16 – U17 e Giovanissimi U14 – U15. La vincente del Campionato Regionale affronterà in gara unica, su campo neutro da definire, la squadra che si aggiudica la Coppa Puglia di ciascuna categoria: in palio c'è la SUPERCOPPA Allievi U16 – U17 e Giovanissimi U14 – U15.

A partire da quest'anno, la Supercoppa diventerà il primo trofeo della nuova stagione sportiva. Le quattro finali regionali relative ai titoli conquistati nella passata stagione, saranno disputate prima dell'inizio dei Campionati di **SECONDO LIVELLO REGIONALE**. Le date saranno definite con un apposito Comunicato Ufficiale.

DOMANDE DI ISCRIZIONE

APERTURA ISCRIZIONI: VENERDÌ 8 AGOSTO 2025

CHIUSURA ISCRIZIONI: 2 SETTEMBRE 2025

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Allievi Under 16/17 e Giovanissimi Under 14/15 della stagione sportiva 2025/2026 attraverso la modalità "Firma Elettronica" è fissata a martedì 2 SETTEMBRE 2025.

N.B. Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'attuale format dell'attività agonistica delle categorie Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai Campionati Allievi Under 16 e Under 17, nonché Giovanissimi Under 14 e Under 15 della stagione sportiva 2025/2026 a tutte le **Società Professionistiche (*)** che ne faranno richiesta.

(*) **Le suddette squadre parteciperanno ai Campionati Allievi Under 16 e Under 17, nonché Giovanissimi Under 14 e Under 15 SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA, prendendo parte all'attività agonistica Allievi e Giovanissimi di PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, ma senza la possibilità di accedere al SECONDO LIVELLO REGIONALE (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili qualificate, con diritto di classifica, che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella fase finale playoff).**

L'iscrizione di seconde o più squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE** le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO** e **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** (gestiti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali), senza dunque accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** gestito dal C.R. PUGLIA LND.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2025/2026 ALLIEVI U16/U17 E GIOVANISSIMI U14/U15

APERTURA ISCRIZIONI: VENERDÌ 8 AGOSTO 2025

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)

- CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 16 E UNDER 17**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

- CAMPIONATI GIOVANISSIMI UNDER 14 E UNDER 15**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **2 SETTEMBRE 2025**.

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)

SOLO le squadre dilettantistiche e giovanili aventi diritto a partecipare al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE** con gli importi sotto riportati:

- CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 16 E UNDER 17
(SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00

- **CAMPIONATI GIOVANISSIMI UNDER 14 E UNDER 15
(SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 110,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite carta di credito;

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 7 agosto 2025.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO



Roma, 29 luglio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Fondo dote per la famiglia – art. 1 commi 270, 271 e 272 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Apertura candidature ASD/SSD/ETS/ONLUS

Si trasmette, in allegato, la nota n. 10745 del 28 luglio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport -, inerente l'oggetto, pervenuta per il tramite della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



DPS-0010745-P-28/07/2025

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Federazioni Sportive Paralimpiche
Alle Discipline Sportive Associate
Alle Discipline Sportive Paralimpiche
Agli Enti di Promozione Sportiva
Agli Enti di Promozione Paralimpica

OGGETTO: Fondo dote per la famiglia – art. 1 commi 270, 271 e 272 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Apertura candidature ASD/SSD/ETS/ONLUS

In relazione a quanto in oggetto si rappresenta che la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha istituito il “*Fondo dote per la famiglia*” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025.

Destinatari di tale misura sono le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale della attività sportiva dilettantistica (RASD), gli ETS di ambito sportivo iscritti al RUNTS e le ONLUS di ambito sportivo iscritte al registro di settore.

Beneficiari del contributo del valore massimo di € 300 per ogni minore, invece, sono le famiglie con figli a carico (massimo due per nucleo familiare) di età compresa tra i sei e i quattordici anni che versano in condizioni di maggior disagio. Il contributo verrà trasferito direttamente agli enti che erogheranno il corso.

Obiettivo primario della misura è quello di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici, incoraggiando la pratica dell’attività motoria ed un corretto stile di vita e consentendone l’accesso anche ai minori in difficoltà economiche.

Allo scopo di garantire il raggiungimento delle predette finalità, si invita a dare la massima diffusione della misura, informando gli enti affiliati della possibilità di presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito del Dipartimento per lo Sport dal 29 luglio 2025 all’8 settembre 2025.

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

28-07-2025 | 11:26:44 CEST

Flavio Siniscalchi

Presidenza del Consiglio dei Ministri



CIRCOLARE n°1

Stagione sportiva 2025/2026

a cura del SETTORE TECNICO

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO

in vigore dal 1° luglio 2025

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB in occasione della 139^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Belfast (Irlanda del Nord) il 1° marzo 2025. Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo precedente, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

Regola 3 – I Calciatori

10. Il capitano di una squadra (pag.29 – edizione 2024)

Vecchio testo	Nuovo testo
Ciascuna squadra deve avere sul terreno di gioco un capitano che indossa una fascia da braccio identificativa. Il capitano di una squadra non gode di uno status speciale o di privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento della propria squadra.	Ciascuna squadra deve avere sul terreno di gioco un capitano che indossa una fascia da braccio identificativa. Il capitano di una squadra non gode di uno status speciale o di privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento della propria squadra. Le competizioni possono implementare le linee guida “Solo il capitano” (vedi pagine finali di questa pubblicazione)

Spiegazione

Si incoraggiano le competizioni a utilizzare le linee guida “Solo il capitano” per migliorare il comportamento in campo, aumentare la cooperazione e rafforzare il rapporto tra i calciatori e l'arbitro.

Regola 8 – L’inizio e la ripresa del gioco

2. Rimessa dell’arbitro – Procedura (pag.73 – edizione 2024)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>L’arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se, quando il gioco è stato interrotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pallone era nell’area di rigore oppure l’ultimo tocco del pallone è avvenuto nell’area di rigore - In tutti gli altri casi, l’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un “corpo estraneo” o, secondo quanto previsto nella Regola 9 punto 1, da un ufficiale di gara. 	<p>Se, quando il gioco è stato interrotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pallone era all’interno dell’area di rigore, l’arbitro lo lascia cadere a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore - il pallone era all’esterno dell’area di rigore, l’arbitro lo lascia cadere a terra per un calciatore della squadra che ne ha o ne avrebbe ottenuto il possesso, se questo può essere determinato dall’arbitro; altrimenti, viene lasciato cadere a terra per un calciatore della squadra che per ultima lo ha toccato. Il pallone viene lasciato cadere nel punto in cui si trovava quando il gioco è stato interrotto.

Spiegazione

Ci sono occasioni in cui il pallone sarebbe chiaramente andato a un avversario della squadra che lo ha toccato per ultimo. In tali casi, è più giusto che il pallone venga lasciato cadere per la squadra che ne avrebbe ottenuto il possesso, a condizione che l’arbitro possa chiaramente stabilirlo.

Fuori dell’area di rigore, il pallone verrà ora lasciato cadere nel punto in cui si trovava quando il gioco è stato interrotto.

Regola 9 – Il pallone in gioco non in gioco

2. Pallone in gioco (pag.77 – edizione 2024)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi quando tocca un ufficiale di gara e quando rimbalza su un palo della porta, la traversa o una bandierina d'angolo e rimane sul terreno di gioco.</p>	<p>Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi quando tocca un ufficiale di gara e quando rimbalza su un palo della porta, la traversa o una bandierina d'angolo e rimane sul terreno di gioco.</p> <p>Se, senza l'intenzione di interferire con il gioco in modo scorretto, un dirigente, un calciatore di riserva, sostituito o espulso o titolare che si trova temporaneamente fuori dal terreno di gioco (per infortunio, per sistemare l'equipaggiamento, ecc...) tocca il pallone mentre è ancora in gioco, ma quando sta chiaramente uscendo dal terreno di gioco, l'arbitro assegnerà un calcio di punizione indiretto; non è previsto alcun provvedimento disciplinare.</p>

Spiegazione

Ci sono occasioni in cui un allenatore, un calciatore di riserva o un calciatore titolare che è temporaneamente fuori dal terreno di gioco (tra gli altri) tocca il pallone, mentre sta per uscire dalle linee perimetrali, con l'intenzione di facilitare la ripresa rapida del gioco. In tali casi, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, ma non ci sarà alcun provvedimento disciplinare, a meno che tale sanzione non venga adottata per aver lasciato ripetutamente l'area tecnica.

Regola 11 – Fuorigioco**2. Infrazione di fuorigioco (pag.84 – edizione 2024)**

Vecchio testo	Nuovo testo
deve essere preso in considerazione il primo punto di contatto con il pallone “giocato” o “toccato”	deve essere preso in considerazione il primo punto di contatto con il pallone “giocato” o “toccato”; tuttavia, quando il pallone viene lanciato (con le mani) dal portiere si deve utilizzare l'ultimo punto di contatto

Spiegazione

Per determinare se un calciatore è in posizione di fuorigioco viene utilizzato il primo punto di contatto con il pallone. Tuttavia, quando il pallone viene lanciato dal portiere (con le mani), deve essere utilizzato l'ultimo punto di contatto, poiché questo fornisce un punto di riferimento più chiaro e coerente.

Regola 12 – Falli e scorrettezze

3. Calcio d'angolo (nuovo paragrafo; in parte trasposto dal paragrafo 2 – “Calcio di punizione indiretto”, a pag.91 – edizione 2024)

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>Un calcio d'angolo viene assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, controlla il pallone con le mani / braccia per più di otto secondi prima di spossarsene.</p> <p>Un portiere è considerato in controllo del pallone con le mani / braccia quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pallone è tra le sue mani o tra la mano / il braccio e una superficie qualsiasi (ad esempio: il terreno, il proprio corpo) • tiene il pallone sulla/e mano/i aperta/e e distesa/e • fa rimbalzare il pallone a terra o lo lancia in aria <p>L'arbitro deciderà quando il portiere ha il controllo del pallone e quando iniziano gli otto secondi, e conterà visibilmente gli ultimi cinque secondi con una mano alzata.</p> <p>Un portiere non può essere contrastato da un avversario quando ha il controllo del pallone con le mani / braccia.</p>

Spiegazione

- Se un portiere ha il controllo del pallone con la/le mano/i (braccio/a) per più di otto secondi, adesso l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo (piuttosto che un calcio di punizione indiretto) dalla parte del terreno di gioco più vicina alla posizione del portiere quando è stato sanzionato. Non è previsto un provvedimento disciplinare a meno che il portiere non commetta ripetutamente l'infrazione.
- Per aiutare il portiere, l'arbitro segnalerà gli ultimi cinque secondi utilizzando una mano alzata.



Segnale da utilizzare da parte degli arbitri per contare alla rovescia gli ultimi cinque secondi del massimo di otto secondi relativi al controllo del pallone da parte dei portieri con la/le mano/i o con il braccio / le braccia

Regola 17 – Calcio d'angolo

1. Procedura (pag.124 – edizione 2024)

Vecchio testo	Nuovo testo
<ul style="list-style-type: none"> • Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta o alla posizione del portiere quando è stato sanzionato

Protocollo VAR

4. Procedure – decisione finale (pag.155 – edizione 2024)

Vecchio testo	Nuovo testo
<ul style="list-style-type: none"> • Quando il processo di revisione è completato, l'arbitro deve mostrare il gesto dello "schermo TV" e comunicare la decisione finale • L'arbitro poi assumerà / cambierà / annullerà eventuali provvedimenti disciplinari (laddove necessario) e riprenderà il gioco in conformità con le Regole del Gioco 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il processo di revisione è completato, l'arbitro deve mostrare il gesto dello "schermo TV" e comunicare la decisione finale; le competizioni possono anche implementare un sistema in cui l'arbitro spiega e annuncia pubblicamente le decisioni a seguito di una "revisione" VAR o di un lungo "controllo" VAR, come delineato nelle linee guida FIFA e nel Manuale VAR • L'arbitro poi assumerà / cambierà / annullerà eventuali provvedimenti disciplinari (laddove necessario) e riprenderà il gioco in conformità con le Regole del Gioco

Spiegazione

Dopo aver superato con successo le sperimentazioni, ora le competizioni hanno la possibilità che l'arbitro annunci e spieghi le decisioni dopo una "revisione" VAR o un lungo "controllo" VAR.

Regola 10 – “L’esito di una gara” e Regola 14 – “Il calcio di rigore”

Chiarimento in merito al tocco del pallone per una seconda volta (“doppio tocco”)

Con nota SEC/2025-C477/bru del 2 giugno 2025, l'IFAB ha inteso chiarire la Regola 10 “L’Esito di una gara” e la Regola 14 “il Calcio di rigore”, in merito alla situazione in cui l’incaricato calcia **accidentalmente** il pallone con entrambi i piedi simultaneamente o quando il pallone tocca il piede o la gamba “d’appoggio” dell’incaricato subito dopo che ha eseguito il calcio di rigore.

Questa situazione è rara e, non essendo direttamente disciplinata dalla Regola 14, gli arbitri hanno comprensibilmente teso a sanzionare l’incaricato per aver toccato di nuovo il pallone prima che questo fosse toccato da un altro calciatore, assegnando così un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria o, in caso di tiri di rigore, registrando il tiro come sbagliato.

Tuttavia, questa parte della Regola 14 è destinata principalmente alle situazioni in cui l’incaricato tocca deliberatamente il pallone una seconda volta prima che questo sia toccato da un altro calciatore (ad esempio, quando rimbalza dai pali o dalla traversa senza toccare il portiere). Questo è molto diverso dal calciare accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente o dal toccarlo con il piede o la gamba “d’appoggio” subito dopo averlo calciato, cosa che di solito accade perché l’incaricato è scivolato durante l’esecuzione.

Non sanzionare un “doppio tocco” accidentale sarebbe comunque ingiusto, poiché il portiere potrebbe essere svantaggiato dalla traiettoria modificata del pallone.

Pertanto, l'IFAB desidera chiarire le procedure nelle seguenti situazioni:

- L’incaricato calcia **accidentalmente** il pallone con entrambi i piedi simultaneamente o il pallone tocca il piede o la gamba “d’appoggio” subito dopo il calcio:
 - ⇒ Se la rete viene segnata, il calcio di rigore deve essere ripetuto.
 - ⇒ Se la rete non viene segnata, viene assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l'arbitro non applichi il vantaggio quando ne trae chiaramente beneficio la squadra difendente) o, in caso di tiri di rigore, il tiro viene registrato come sbagliato.

- L’incaricato calcia **deliberatamente** il pallone con entrambi i piedi simultaneamente o lo tocca deliberatamente una seconda volta prima che sia toccato da un altro calciatore:
 - ⇒ Viene assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l'arbitro non applichi il vantaggio quando ne trae chiaramente beneficio la squadra difendente) o, in caso di tiri di rigore, il tiro viene registrato come sbagliato.

Linee guida per il principio secondo cui “Solo il capitano” può rivolgersi all’arbitro

INTRODUZIONE

Rispetto e correttezza sono valori fondamentali del calcio, ma arbitri e altri ufficiali di gara sono regolarmente soggetti a dissenso verbale e/o fisico quando prendono decisioni. Nei casi più estremi, a volte i calciatori corrono verso gli arbitri e li circondano o si accalcano intorno, il che dimostra una mancanza di rispetto per l’arbitro, danneggia l’immagine del calcio e può risultare intimidatorio e demoralizzante.

Una più forte collaborazione tra l’arbitro e i capitani delle squadre può aiutare a infondere correttezza e rispetto reciproco. A questo proposito, affinché l’arbitro possa spiegare le decisioni chiave, solo i capitani potranno avvicinarsi all’arbitro, a condizione che lo facciano in modo rispettoso e si comportino come tali. Allo stesso tempo, sarà responsabilità di ogni capitano assicurarsi che i propri compagni di squadra rimangano a una distanza ragionevole dall’arbitro e non interferiscano nell’interazione tra l’arbitro e il/i capitano/i della squadra

Le seguenti semplici linee guida dovrebbero aiutare gli organizzatori di competizioni che desiderano applicare il principio “solo il capitano”.

LINEE GUIDA

- Le normali interazioni tra calciatori e arbitro sono consentite e rimangono importanti (per promuovere la trasparenza ed evitare possibili frustrazioni e conflitti)
- Qualsiasi calciatore (incluso il capitano) che mostri dissenso con parole o azioni verrà ammonito
- L’arbitro, ove opportuno, spiegherà le decisioni importanti al capitano/i o calciatore/i coinvolti in un episodio
- Per evitare che i calciatori si accalchino o circondino l’arbitro in situazioni importanti e in seguito a episodi o decisioni chiave:
 - solo un calciatore di ogni squadra, solitamente il capitano, può avvicinarsi all’arbitro e, nel farlo, deve sempre interagire in modo rispettoso
 - l’arbitro può istruire/incoraggiare i calciatori (verbalmente o con gesti) a non avvicinarsi a loro
 - i capitani delle squadre sono responsabili di aiutare a dirigere i loro compagni di squadra lontano dall’arbitro
 - i calciatori che si avvicinano/circondano l’arbitro quando non è loro permesso di farlo possono essere ammoniti
 - se appropriato, l’arbitro può ritardare la ripresa del gioco per consentire al/ai capitano/i di parlare con i compagni di squadra per spiegare una decisione, richiedere un comportamento corretto, ecc.
- L’interazione con, o un avvicinamento da parte di, qualsiasi calciatore diverso dal capitano è a discrezione dell’arbitro, ad esempio se il calciatore ha commesso un’infrazione, ha subito fallo e/o è infortunato


Quando il capitano è il portiere

- Quando il portiere è il capitano, l’arbitro deve essere informato, entro e non oltre il sorteggio prima del calcio d’inizio, su quale calciatore è designato per avvicinarsi all’arbitro al posto del portiere
- Solo il portiere o il calciatore designato, non entrambi, possono avvicinarsi all’arbitro
- Se il calciatore designato viene sostituito o espulso, deve essere designato un altro calciatore

Opzione per le gare giovanili, quelle tra veterani, tra disabili e per il calcio di base

Le linee guida di seguito si applicano solo per le gare giovanili, quelle tra veterani, tra disabili e per il calcio di base.

- L’arbitro può avviare le linee guida “solo il capitano” fischiando e utilizzando il seguente segnale:
- Sollevare entrambe le braccia sopra la testa e incrociarle ai polsi
- Disincrociare le braccia e muoverle davanti al corpo con i palmi aperti in un movimento di spinta in avanti per indicare che i calciatori non devono avvicinarsi



- Una zona riservata al capitano si estenderà quindi per 4m attorno all'arbitro
- Se appropriato, l'arbitro può allontanarsi dai calciatori per creare la zona riservata al capitano
- Nessun calciatore è autorizzato a entrare nella zona riservata al capitano, ad eccezione del capitano di ogni squadra, che deve indossare una fascia identificativa
- Il capitano ha un certo grado di responsabilità nell'incoraggiare i compagni di squadra a rispettare la zona riservata al capitano e a rimanere ad almeno 4m di distanza dall'arbitro
- Se un calciatore diverso dal capitano entra nella zona riservata al capitano, il trasgressore deve essere ammonito per dissenso tramite azione
- Se più di un calciatore di una squadra entra nella zona riservata al capitano, almeno un calciatore deve essere ammonito - questo sarà solitamente il primo calciatore non autorizzato a entrare nella zona riservata al capitano o il calciatore il cui approccio è più aggressivo
- Qualsiasi episodio in cui più di un calciatore non autorizzato di una squadra entra nella zona riservata al capitano deve essere segnalato alle autorità competenti dopo la gara*

**Si incoraggiano vivamente gli organizzatori della competizione ad applicare sanzioni appropriate per trattare le situazioni in cui più di un calciatore di una squadra entra nella zona riservata al capitano*